

DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2022

24/2022/R/GAS

**RICONOSCIMENTO DI COSTI PER LA TELELETTURA/TELEGESTIONE E CONCENTRATORI
DEI SISTEMI DI MISURA DEL GAS NATURALE, PER GLI ANNI 2017-2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1189^a riunione del 25 gennaio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi" e s.m.i. (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS e s.m.i. (di seguito: RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 537/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 258/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS e s.m.i. (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 568/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 568/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2021, 413/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 413/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2021, 414/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2021/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità (di seguito: DIEU) 18 aprile 2016, n. 9/2016;
- la determinazione del Direttore della DIEU 29 giugno 2018, n. 7/2018;
- la determinazione del Direttore della DIEU 10 luglio 2020, n. 13/2020 (di seguito: determina DIEU n. 13/2020);
- la determinazione del Direttore della DIEU 21 dicembre 2020, n. 24/2020 (di seguito: determina DIEU n. 24/2020);
- il “*Manuale d’uso per la raccolta TEL e CON 2017-2019*” e s.m.i. (di seguito: Manuale TEL e CON 2017-2019);
- le informazioni e la documentazione disponibile relative all’uso del sistema telematico di raccolta dei conti annuali separati presenti alla pagina dedicata all’unbundling contabile del sito internet dell’Autorità e in particolare:
 - il manuale di contabilità regolatoria;
 - il manuale d’uso del sistema telematico di unbundling contabile;
 - le risposte alle domande frequenti del 27 gennaio 2021 (di seguito: FAQ del 27 gennaio 2021);
- l’istanza TEL e CON presentata da Erogasmet S.p.A. per l’anno 2019 ai sensi della determinazione 13/2020, nonché la comunicazione delle risultanze

istruttorie individuali inviata all'impresa (prot. Autorità P/45318 del 2 dicembre 2021);

- le comunicazioni intercorse con Condotte Nord S.p.A. nell'ambito del procedimento, in particolare la comunicazione prot. Autorità P/37456 del 11 ottobre 2021 (di seguito: comunicazione 11 ottobre 2021), le istanze TEL e CON presentate ai sensi della determinazione 13/2020 per gli anni 2017 e 2018, nonché la comunicazione delle risultanze istruttorie individuali inviata all'impresa (prot. Autorità P/41817 del 8 novembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG 2014-2019, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre:
 - la componente $t(rac)_t^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
 - la componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
 - la componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- l'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le componenti $TEL_{t,c}$ e $CON_{t,c}$, a copertura dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, espresse in euro, siano soggette all'applicazione di un tetto unitario, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* e pari:
 - per l'anno 2017, a 5,74 euro/PdR_{smart};
 - per l'anno 2018, a 5,24 euro/PdR_{smart};
 - per l'anno 2019, a 4,74 euro/PdR_{smart};
- il tetto unitario sopra richiamato rappresenta i costi che l'Autorità ritiene efficienti per l'attività di raccolta del dato attraverso i sistemi intelligenti ed è stato calcolato sulla base di queste ipotesi:
 - i costi di capitale sono i costi capitalizzati relativi alle immobilizzazioni centralizzate dei sistemi di telelettura/telegestione e concentratori stratificate negli anni (quote di ammortamento e remunerazione del capitale) e che rendono possibile la telelettura/telegestione;
 - i costi operativi sono i costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (la componente parametrica $t(rac)_t^{ope}$ include parte di tali costi);
- la quota dei costi che a livello medio risulta inclusa nella componente $t(rac)$ è pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa (utilizzati ai fini perequativi), calcolata sulla base dei dati disponibili dalle istanze "TEL e CON" per l'anno 2011 e aggiornata all'anno 2017, 2018 e 2019 con gli stessi criteri utilizzati ai fini della medesima componente;

- l'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019 prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione;
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, riconoscere i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato scelte di tipo *make*, *buy* o ibride.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)";
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2016, nettati degli importi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS, consolidando i criteri e le modalità applicative dei principi generali tariffari sottesi all'ammissibilità dei costi non capitalizzati, in coerenza con i generali principi sottesi alla regolazione tariffaria, quali quello di pertinenza e di efficienza dei costi, nonché quello di evitare la duplicazione dei costi riconosciuti;
- in coerenza con i criteri di ammissibilità sopra citati, con la deliberazione 568/2020/R/GAS, 413/2021/R/GAS e 414/2021/R/GAS l'Autorità ha approvato gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019;
- in particolare, l'Autorità ha riconosciuto, nell'ambito del perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito: costi ammissibili) i soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non già coperti dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di misura previste dalla RTDG 2014-2019, escludendo in particolare i costi già riconosciuti con le componenti $t(ins)$ e $t(rac)$, nonché i costi operativi connessi all'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 568/2020/R/GAS l’Autorità ha inoltre stabilito che ai fini del calcolo del costo sostenuto complessivamente nell’anno t per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, da sottoporre al tetto previsto per il medesimo anno t all’articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, rilevino:
 - i costi operativi sostenuti nell’anno t relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori fissati a seguito di presentazione dell’istanza TEL e CON o, per le altre imprese, fissati a livello parametrico;
 - per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l’anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell’anno t ;
 - per le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l’anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell’anno $t+1$;
- la medesima deliberazione ha stabilito che i costi ammissibili al riconoscimento per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, come derivanti a seguito dell’applicazione del tetto, siano nettati della parte dei costi già riconosciuti nella componente $t(rac)$ e pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall’impresa, al fine del calcolo del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all’articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
- ai fini dell’applicazione del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 è stato chiarito, fra l’altro, che alle imprese che non hanno presentano istanza TEL e CON - ad eccezione dei casi sospesi per valutazioni in corso (tipicamente per approfondimenti *unbundling*) - si attribuisce convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall’impresa, già incluso nella componente $t(rac)$.

CONSIDERATO CHE:

- con la determina DIEU n. 13/2020, in attuazione dell’articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019, sono state specificate le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019, richiamando tra l’altro i principi finalizzati alla verifica dell’ammissibilità dei costi;
- la medesima determinazione ha previsto l’invio dei dati e delle informazioni richieste, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni trasmesse, in un’istanza distinta per ogni anno e per ogni impresa richiedente; in caso di intervenute acquisizioni/cessioni/aggregazioni, è stato specificato che l’istanza facesse riferimento alle imprese esistenti nell’anno oggetto della richiesta;

- da un punto di vista procedimentale, per evitare l’invio di richieste separate dalle specifiche raccolte dati, la determina DIEU n. 13/2020 ha specificato che le istanze TEL e CON 2017-2019 debbano essere trasmesse esclusivamente mediante accesso all’area riservata agli operatori del sito internet dell’Autorità;
- la determina DIEU n. 13/2020, come modificata con determina DIEU n. 24/2020, ha fissato i seguenti termini per l’accesso alla raccolta TEL e CON:
 - per gli anni 2017 e 2018, il 30 settembre 2020;
 - per l’anno 2019:
 - i) per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l’anno civile, il 22 gennaio 2021;
 - ii) per le altre imprese, il 30 novembre 2021;
- la medesima determinazione ha inoltre stabilito che, nella presentazione dei dati necessari al riconoscimento, non sono ammessi ritardi e incompletezze, salvo i casi in cui tali ritardi e incompletezze dipendano da cause non imputabili alle imprese;
- con la determina DIEU n. 13/2020 è stato anche pubblicato il Manuale TEL e CON 2017-2019, che fornisce una guida alla compilazione delle maschere disponibili per la raccolta dati.

CONSIDERATO CHE:

- il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori è condizionato – in coerenza col generale assetto della regolazione tariffaria – dalla corretta imputazione *unbundling* di detti costi;
- nella raccolta dati sono stati previsti controlli di coerenza delle dichiarazioni TEL e CON delle imprese con i CAS inviati dalle medesime; tali controlli, assieme alle verifiche istruttorie, sono funzionali ad accertare che i costi operativi che l’impresa dichiara di aver sostenuto per i sistemi di telegestione e per i concentratori siano stati correttamente rilevati nei conti annuali separati;
- il manuale TEL e CON 2017-2019, a tal proposito, specifica che se durante la compilazione dell’istanza vi fossero stati dubbi circa l’applicazione della normativa relativa alla redazione dei CAS, sarebbe stato possibile procedere ad una richiesta di chiarimento o rettifica *unbundling*, esclusivamente tramite la procedura descritta nella pagina dedicata alla separazione contabile del sito internet ARERA ed entro i termini di accessibilità della raccolta;
- con la FAQ del 27 gennaio 2021 è stato chiarito, fra l’altro, il corretto trattamento, nei conti annuali separati, dei costi generali di produzione (o di oneri di simile natura) oggetto di capitalizzazione interna, ai sensi dei principi contabili adottati nel bilancio di esercizio e in particolare che *“non è ritenuto corretto che nell’esposizione finale dei CAS, la voce “A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, a livello di singola attività e comparto, riporti un valore superiore ai costi complessivamente registrati a conto economico nella medesima attività/comparto”*; il chiarimento, di fatto, precisa che non è corretto che, nella voce A4) dello specifico comparto, vengano allocati costi che trovano

contropartita tra i costi dei servizi comuni e funzioni operative condivise, perché in tale voce possono confluire solo ed esclusivamente costi diretti o specifici del comparto.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con le deliberazioni 413/2021/R/GAS e 414/2021/R/GAS l’Autorità ha rimandato a successivo provvedimento l’attribuzione del costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi dell’impresa Condotte Nord S.p.A. (ID Arera 373) per gli anni 2017-2019, nonché delle imprese Erogasmet S.p.A. (ID Arera 380) e Sienerg Distribuzione S.r.l. (ID Arera 17692) per l’anno 2019;
- la società Condotte Nord S.p.A. durante le raccolte TEL e CON per gli anni 2017, 2018 e 2019 ha evidenziato l’impossibilità di presentare istanza a causa dei controlli di coerenza *unbundling*; successivamente, a seguito di chiarimenti *unbundling*, la società ha corretto i conti annuali separati per gli anni sopra indicati e ha inviato, entro i nuovi termini di cui alla comunicazione 11 ottobre 2021, le istanze TEL e CON per gli anni 2017 e 2018;
- le imprese Erogasmet S.p.A. (ID ARERA 380) e Sienerg Distribuzione S.r.l. (ID ARERA 17692) risultano redigere bilanci non coincidenti con l’anno civile e pertanto hanno avuto accesso alla raccolta TEL e CON per l’anno 2019 nel corso del mese di novembre 2021; solo l’impresa Erogasmet S.p.A. ha presentato istanza per l’anno in questione.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle imprese che redigono bilanci coincidenti con l’anno civile, sulla base dell’istruttoria condotta, possano essere determinati gli importi dei costi operativi sostenuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento per gli anni 2017-2019, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già adottate con la deliberazione 568/2020/R/GAS;
- alle imprese che non hanno presentato istanza TEL e CON per gli anni 2017-2019, si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall’impresa;
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Csea) debba procedere in coerenza con i criteri e le modalità applicative già indicate dalla deliberazione 568/2020/R/GAS:
 - entro il 31 marzo 2022, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all’articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019 applicando il tetto di cui al punto precedente e all’eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all’art. 44 della RTDG 2014-2019;

- entro il 30 aprile 2022 alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
- che gli importi a conguaglio di cui al precedente alinea debbano trovare compensazione tramite il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG 2020-2025

DELIBERA

1. di approvare gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, come riportati nella Tabella 1 e per gli anni indicati nella medesima tabella, allegata al presente provvedimento e di cui forma parte integrante;
2. di stabilire che ai fini dell'applicazione del tetto previsto dall'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, con riferimento alle imprese Condotte Nord S.p.A. e Sienergas Distribuzione S.r.l., si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per l'anno 2019 per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa stessa nell'anno;
3. disporre che la Csea proceda, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già indicate dalla deliberazione 568/2020/R/GAS:
 - a) entro il 31 marzo 2022, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019 applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 44 della RTDG 2014-2019;
 - b) entro il 30 aprile 2022 alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini